REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 99/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69250** del registro di segreteria depositato il giorno 21 giugno 2023 e proposto da:

L. P., nato a OMISSIS (c.f. OMISSIS) e residente a OMISSIS rappresentato e difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Goffredo Sturniolo (C.F. STRGFR81T30F158M), nel cui studio in Messina, P.zza F.sco Lo Sardo n. 40, ha eletto domicilio, PEC avv.goffredosturniolo@pec.giuffre.it, **- parte ricorrente-**

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (C.F.: NRR TNG 70H55 F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it, Fax: 091982871); e dall'Avv. Francesco Gramuglia (CF. GRM FNC 64R17 F158V, Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) – giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5; **- parte resistente -**

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Udite alla pubblica udienza del 22 febbraio 2024, per parte ricorrente, l'avv. Cristiana Poma, in sostituzione dell'avv. Sturniolo e, per l'INPS, l'avv. Giulia Peritore in sostituzione degli avv. Norrito e Gramuglia come da relativo verbale.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. L. ha adito questa Corte per vedersi riconoscere il diritto alla riliquidazione della pensione anticipata categoria VOCUM, recante il n. OMISSIS, secondo il sistema di calcolo retributivo (ex art. 1, comma 13, della L. n. 335/1995 con il limite temporale del 31/12/2011 fissato dell'art. 24, c. 2 della L. 214/2011), in base al combinato disposto dell'art. 1, comma 195, della L. n. 232/2016 e dell'art. 1, comma 246, della L. n. 228 del 2012.

In particolare, il ricorrente ha evidenziato di avere presentato domanda di pensione anticipata in cumulo - esercitando la facoltà prevista dall'art. 1, co. 239, L. n. 228/2012 - e che la pensione richiesta recante il n. OMISSIS, è stata liquidata con provvedimento dell'INPS, sede di Messina, con decorrenza dal 1° giugno 2021.

L'istante, tuttavia, lamenta l'erroneità della misura della pensione, determinata in € 5.684,39 mensili (di cui 4.077,14 a carico dell'INPS – ex INPDAP e 1.607,25 a carico dell'ENPAM), in quanto la stessa è stata determinata con il sistema di calcolo misto anziché, come sarebbe dovuto avvenire, con quello retributivo (ai sensi dell'art. 1, co. 13, L. n. 335/1995 con il limite temporale del 31/12/2011 fissato dell'art. 24, c. 2 della L. 214/2011), considerato che l'interessata aveva maturato più di diciotto anni di contributi al 31 dicembre 1995.

A tal proposito, sono state richiamate numerose pronunce - alcune delle quali anche di questa Sezione giurisdizionale - che si sono espresse sulla questione in esame in modo conforme alla prospettazione attorea.

Ha, pertanto, concluso chiedendo: "- *1) Ritenere e dichiarare che, per i motivi esposti in narrativa, l'attuale importo mensile di € 5.684,39 della pensione di anticipata categoria VOCUM del Dott. P.L., avente n. OMISSIS è errato. 2) Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad ottenere la determinazione di detta pensione detto importo, sempre per le ragioni sopra esposte, deve essere calcolato secondo il sistema di calcolo retributivo ai sensi dell'art. 1, comma 13, della L. n. 335/1995, con il limite temporale del 31/12/2011 fissato dell'art. 24, c. 2 della L. 214/2011. 3) Conseguentemente, condannare l'INPS a corrispondere al Dott. P. L. le differenze tra quanto lo stesso avrebbe dovuto percepire sulla base del suddetto calcolo effettuato col sistema retributivo e quanto*

effettivamente erogatogli, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. 4) Con vittoria di spese e compensi".

II. Con memoria del 31 gennaio 2024 si è costituito in giudizio l'INPS che, in primo luogo, ha affermato la correttezza del proprio operato.

In tal senso, è stato precisato che nel caso di cumulo di periodi assicurativi tra casse professionali e le gestioni Inps per il ricalcolo della quota di pensione con il sistema retributivo, la contribuzione versata nella cassa professionale non può essere utilizzata per determinare i 18 anni di anzianità contributiva presente al 31.12.1995 e, quindi, per ottenere il calcolo retributivo sino al 2011 sulla pro quota Inps. Nel ricorso in oggetto, il ricorrente ha maturato al 31.12.1995 un'anzianità di 10 anni e, per tale ragione, rientrerebbe nel sistema di calcolo misto. In ragione di ciò, secondo l'INPS, il trattamento pensionistico sarebbe stato correttamente liquidato.

La suddetta prospettazione, peraltro, oltre a trovare fondamento nella circolare n. 140 del 2017, verrebbe ulteriormente confermata dal fatto che l'articolo 1, comma 245, della legge n. 228 del 2012, prevede che le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Tanto premesso, conclusivamente, l'Ente previdenziale, nel

richiamare recenti decisioni della locale Sezione d'Appello, ritiene che il provvedimento di pensione emesso a favore della ricorrente sia corretto e, conseguentemente, ha chiesto il rigetto del ricorso.

III. All'udienza del 22 febbraio 2024, l'avv. Poma, tra l'altro, nel contestare la circolare n. 140 del 12.10.2017 in quanto violativa dell'articolo 1, co. 246, l. n. 228/2012, ha insistito come in atti. Parimenti, l'avv. Peritore si è riporta al contenuto della memoria di costituzione e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sull'accertamento del diritto del sig. L. alla riliquidazione del trattamento pensionistico a carico dell'INPS interamente con il sistema retributivo, avendo parte ricorrente maturato, al 31/12/1995, un'anzianità contributiva superiore ai 18 anni, tenendo conto, in applicazione della disciplina del c.d. cumulo gratuito (commi da 239 a 246 dell'art.1 della legge 228/2012) dei periodi assicurativi accreditati presso ENPAM (Medici) e di quelli accreditati presso INPS ex INPDAP (Sanitari CPS).

Il ricorrente, in particolare, invoca la previsione di cui al comma 246 della legge 228/2012 secondo cui: "*Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma*

2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo".

L'art.1, co. 239, L. 228/2012, per come modificato dall'art. 1, co. 195, L. 232/2016, al primo periodo stabilisce, inoltre, che: "*Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione*".

Secondo la prospettazione attorea, il comma 246 troverebbe applicazione al caso in esame - nel senso di computare tutti i periodi contributivi non coincidenti maturati anche presso la cassa

di previdenza professionale - non soltanto al fine della maturazione dei requisiti per accedere alla pensione anticipata ma anche ai fini dell'individuazione del sistema di calcolo del *pro quota* di pensione a carico dell'INPS. In particolare, tale computo in cumulo dovrebbe rilevare nel determinare l'anzianità contributiva maturata al 31.12.1995 e, conseguentemente, determinare la liquidazione del *pro quota* a carico INPS con il sistema retributivo.

Ad avviso di questo Giudice il ricorso è infondato e, in quanto tale, va respinto.

Va dato atto che sull'interpretazione della c.d. questione del cumulo gratuito, oggetto del presente giudizio, si sono formati due orientamenti contrapposti.

Un primo orientamento, avversato dall'INPS e sostenuto sostanzialmente da parte ricorrente (Cfr. C. conti, ex multis: Sez. giur. App. Reg. Siciliana, sentt. n. 148/2022 e 153/2022, Sez. giur. Lazio, n. 765/2021, Sez. giur. Reg. Siciliana, nn. 870/2022e 877/2021, Sez. giur. Lombardia, n. 81/2021, Sez. giur. Liguria, n. 109/2020) secondo il quale il rinvio contenuto nel comma 246 agli "Enti previdenziali" del comma 239 sarebbe di tipo "dinamico" e non recettizio.

Il secondo orientamento, sostenuto dall'INPS e avversato dal ricorrente, invece, ritiene che il rinvio del comma 246 al comma 239 andrebbe inteso in senso "statico" alle gestioni previdenziali INPS originariamente previste dal legislatore del 2012 che sono le sole a cui può applicarsi la disposizione dell'art. 24, co. 2, d.l.

214/2011 che è richiamata quale vincolo dal suddetto comma 239 (Cfr. C. conti, ex multis: Sez. giur. App. Reg. Siciliana, sentt. n. 13 e 14/2023 Sez. giur. Reg. Siciliana, n. 631, 632, 644, 683 del 2021 seguita da Sez. giur. Marche, n. 310/2021, Sez. giur. Puglia, n. 717/2021; Sez. giur. Veneto, n. 190/2021; Sez. giur. Toscana, n. 74/2021; ed ancora, Sez. giurisd. per la regione siciliana n. 1151/2021; Sez. giurisd. Campania n. 153/2022). Secondo tale impostazione, quindi, il rinvio contenuto nel comma 246 agli Enti previdenziali del comma 239 sarebbe di tipo statico e recettizio.

Questo Giudice intende dare continuità a questo secondo orientamento anche per le considerazioni di seguito svolte, che richiamano quelle contenute nelle seguenti sentenze di questa Corte (Sez. giur. App. Reg. Siciliana, sentt. n. 13 e 14/2023, Sez. giur. Veneto, n. 190/2021; Sez. giur. Reg. Siciliana, n. 631/2021, 632/2021 e n. 1185/2021) alle quali si rinvia ex art. 17, co. 1, disp. att. c.g.c.

Si ritiene opportuno osservare, in particolare, che, mentre lo stesso art. 1 co. 239 cit. fa salve le vigenti previsioni normative in materia di totalizzazione e di ricongiunzione, i commi 247 e 248, contestualmente, prevedono un regime specifico rispettivamente dedicato al recesso dalla ricongiunzione già richiesta dall'interessato e che non abbia (ancora) comportato la liquidazione del trattamento pensionistico, nonché la rinuncia alla totalizzazione, del pari già richiesta, il cui procedimento amministrativo non si sia ancora concluso.

Date tali premesse, l'interpretazione proposta da parte ricorrente, finirebbe per produrre un effetto omologo - ma gratuitamente conseguito - a quello realizzato dalla ricongiunzione a titolo oneroso (ex L. 29/79 e L. 45/90). Il che, tuttavia, contrasta con la espressa salvezza delle vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi contenuta nel citato comma 239 e la cui portata, per effetto di siffatta interpretazione, finirebbe per essere ampiamente svuotata (cfr. Corte dei conti Sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana sent. n. 631/2021). Del resto, la giurisprudenza costituzionale (C. Cost., sent. n. 267/2004, punti 4 e 5 del considerato in diritto) ha da tempo qualificato la ricongiunzione onerosa come regola generale prescelta dal legislatore - di accentramento dei periodi assicurativi maturati in diverse gestioni (anche) in funzione del godimento, da parte dell'interessato, dei vantaggi sostanziali che si riconnettono/bilanciano al/il sacrificio economico conseguente alla ricongiunzione (C. Cost. n. 147/2017; Cass. Sezione lav., sent. n. 740/89).

Infine, si ritiene opportuno rilevare che la prospettazione di parte attrice collide sostanzialmente con la *ratio* sottostante all'evoluzione normativa del sistema previdenziale degli ultimi anni improntata, oltre che alla solidarietà intergenerazionale, alla sostenibilità del sistema pensionistico.

Già a partire dal 1992, ma soprattutto con la riforma del 1995, l'intervento del Legislatore è stato, infatti, costantemente teso a

determinare il passaggio progressivo da un sistema di tipo retributivo ad un sistema di tipo contributivo, in ragione della nota esigenza di garantire il contenimento della spesa e la tutela dei saldi di finanza pubblica.

Tale processo di progressiva riforma ha ulteriormente registrato l'intervento del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214) modificata con decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (convertito con L. 24 febbraio 2012, n. 14) che – al fine di addivenire ad un contenimento della spesa pubblica e di riduzione delle prestazioni previdenziali – ha disposto il passaggio al sistema contributivo, dal 1° gennaio 2012, anche nei confronti dei lavoratori che, in base alle precedenti regole, avevano diritto al calcolo della pensione con il sistema retributivo.

Prospettare, pertanto, che la modifica dell'art. 1, comma 239, della L. 228/2012 ad opera dell'art. 1, co. 195, L. 232/2016 fosse diretta, non soltanto a consentire un ampliamento dei destinatari del beneficio del pensionamento anticipato, ma anche l'allargamento dei destinatari del sistema di calcolo retributivo non risulta condivisibile.

Tanto premesso il ricorso va respinto.

Data la presenza di orientamenti contrastanti, si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Siciliana, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed

eccezione, definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso;
- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 26 febbraio 2024

Pubblicata l'1marzo 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)